rappresentata dall'avv. D. Fosselard, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M.-J. Jonczy e signor E. Paasivirta), avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione della Commissione di rescindere il contratto concluso con la ricorrente in vista dell'esecuzione del progetto Dionysos, per la parte in cui esige da quest'ultima il rimborso dell'integralità delle somme percepite nell'ambito del detto contratto e, dall'altro, della nota di debito comunicata in applicazione di tale decisione nella misura in cui ciò si riveli necessario, il presidente del Tribunale ha emesso il 20 luglio 2000 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

8 agosto 2000

nel procedimento T-159/00 R, Suproco NV contro Commissione delle Comunità europee

(Procedimento sommario — Misure di salvaguardia — Prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM)

(2000/C 335/81)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento T-159/00 R, Suproco NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi), con gli avv.ti R.J. van Agteren e M.M. Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori T. van Rijn e C. Van der Hauwaert), avente ad oggetto una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 29 febbraio 2000, n. 465, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 56, pag. 39), o un provvedimento interinale di qualsiasi altra natura atto a tutelare gli interessi della ricorrente, il presidente del Tribunale ha emesso, l'8 agosto 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *È sospesa, in favore della ricorrente, l'esecuzione del regolamento (CE) della Commissione 29 febbraio 2000, n. 465, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM.*

2) *Il quantitativo di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM che la richiedente può importare nella Comunità fino al 30 settembre 2000 è pari a 400 tonnellate.*

3) *La Commissione stabilirà le modalità da osservare per l'importazione dei detti prodotti.*

4) *Le spese sono riservate.*

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

20 luglio 2000

nella causa T-169/00 R, Esedra SPRL contro Commissione delle Comunità europee

(Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara comunitaria — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Urgenza — Insussistenza)

(2000/C 335/82)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-169/00 R, Esedra SPRL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avvocati G. Vandersanden, É. Gillet e L. Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori X. Lewis e L. Parpala), avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione di non aggiudicare alla richiedente l'appalto di cui al bando n. 99/S 132-97515/FR per i servizi di gestione di un asilo nido e di aggiudicare il detto appalto a un'altra impresa e, dall'altro, l'ingiunzione alla Commissione di adottare i provvedimenti necessari per sospendere gli effetti della decisione di aggiudicare il detto appalto o del contratto eventualmente concluso in seguito alla detta decisione, il presidente del Tribunale ha emesso, il 20 luglio 2000, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*